

Codice A1816B

D.D. 14 marzo 2022, n. 642

P.I. 6949 - CNME70 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di attraversamento del Rio Chiappino nel Comune di Camerana (CN), con tubazione rete gas metano interrata nella pavimentazione del ponte della S.P. 439 Richiedente: Soc. 2i Rete Gas Spa -Via Alberico Albricci n. 10 - 20122 MILANO



ATTO DD 642/A1816B/2022

DEL 14/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: P.I. 6949 - CNME70 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di attraversamento del Rio Chiappino nel Comune di Camerana (CN), con tubazione rete gas metano interrata nella pavimentazione del ponte della S.P. 439 Richiedente: Soc. 2i Rete Gas Spa –Via Alberico Albricci n. 10 – 20122 MILANO

PREMESSE

In data 12/08/2019, con nota prot. n. 36740/A1816A, la Soc. 2i Rete Gas Spa con sede legale in Via Alberico Albricci n. 10 – 20122 MILANO, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per la realizzazione di attraversamento con tubazione rete gas metano interrata nella piattaforma stradale del ponte della S.P. 439 sul Rio Chiappino nel Comune di Camerana (CN), comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Arch. Marco Bellei con Studio in via degli Stampatori n. 18 – 10122 Torino, in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. e consistente in:

- attraversamento con tubazione rete gas metano interrata nella pavimentazione-sovrastuttura stradale del ponte della S.P. 439 (rif. C.T. al Fog. 3 nn. 791-941).

Con nota prot. n. 5294/A1816B del 08/02/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi

all'Albo Pretorio del Comune di Camerana (pubblicazione n. 21/2022 dal 8/02/2022 al 23/02/2022) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta, come da comunicazione pervenuta il 14/03/2022 (ns prot. n. 11092).

VISTA la D.D. n.431/A18000 del 23/02/2016 con cui sono state approvate le modalità di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su manufatti esistenti.

CONSIDERATO che a seguito del sopralluogo eseguito da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi ed a seguito dell'istruttoria degli atti progettuali si evince che la realizzazione dell'attraversamento in argomento non modifica né riduce l'attuale sezione utile di deflusso del corso d'acqua e pertanto la realizzazione dell'intervento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Chiappino;

CONSIDERATO che è stata presentata istanza di concessione alla Provincia di Cuneo, l'Ente proprietario del ponte sul quale sarà posata, sotto la pavimentazione stradale, la tubazione gas in argomento;

DETERMINATO il canone annuo in Euro 191,00 (centonovantuno/00), ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 3484/A1801A del 24/11/2021 e stabilito l'importo della cauzione previsto dall'art. 10 del R.R. 14/R-2004 in Euro 382,00 (trecentottantadue/00) pari a due annualità del canone;

CONSIDERATO l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

CONSTATATO che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;

- il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- D.D. n.431/A18000 del 23/02/2016

determina

1 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, la Soc. 2i Rete Gas Spa a realizzare l'attraversamento con tubazione rete gas metano interrata nella piattaforma stradale del ponte della S.P. 439 in Comune di Camerana (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, agli atti del Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; i lavori non potranno essere iniziati prima dell'ottenimento della Concessione dell'Ente proprietario della Strada – Provincia di Cuneo
- b. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza é pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- c. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 5 (cinque), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- d. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- e. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- f. l'autorizzazione si intende accordata con la condizione che qualora, come previsto nell'Allegato A della D.D. 431/A18000 del 23/02/2016, emergesse l'inadeguatezza del ponte della S.P. 439 (infrastruttura ospitante), il concessionario, in relazione agli interventi che saranno necessari per l'adeguamento del ponte (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione;
- g. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche o di stabilità dell'infrastruttura ospitante;
- h. eventuali interventi di manutenzione dell'impianto (ordinaria e straordinaria), potranno essere realizzati mediante semplice comunicazione a firma di Tecnico abilitato almeno 7 (sette) giorni prima dell'inizio dei lavori. Tutte le altre tipologie di intervento che si renderanno necessarie per il mantenimento dell'opera oggetto di autorizzazione (ristrutturazione, demolizione con ricostruzione e/o nuove opere) dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore; in

caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

- i. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario;
- j. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

2 - di concedere alla medesima società, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., l'occupazione dell'area demaniale con un attraversamento interrato nella piattaforma stradale del ponte esistente di proprietà della Provincia di Cuneo lungo la S.P. 439;

3 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione;

4 - di accordare la concessione per la durata di anni **19 (diciannove)** a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del **31/12/2040** subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

5 - di determinare il canone annuo in Euro 191,00 (centonovantuno/00) fatte salve le rivalutazioni triennali previste dall'Art. 1, comma 2, lettera c) della L.R. 12/2004; lo stesso verrà corrisposto di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

6 - di richiedere il versamento del canone demaniale, la costituzione della cauzione dell'importo di Euro 382,00 (trecentottantadue/00), pari a due annualità, a titolo di garanzia degli obblighi di concessione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 del Regolamento Regionale;

7 - di dare atto che l'importo di Euro 191,00 (centonovantuno/00) versato a titolo di canone demaniale riferito all'anno 2022 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2022;

8 - di dare atto che, l'importo di Euro 382,00 (trecentottantadue/00) versato per la costituzione di cauzione infruttifera a titolo di garanzia degli obblighi di concessione sarà accertato sul capitolo 64730 ed impegnato sul capitolo 442030 del bilancio 2022.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale (Servitù)

CNME70 – P.I.6949

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per la realizzazione di attraversamento con tubazione rete gas metano interrata sulla piattaforma stradale del ponte della S.P. 439 (rif. C.T. al Fog. 3 nn. 791-941) sul Rio Chiappino nel comune di Camerana (CN).

Richiedente: Soc. 2i Rete Gas Spa con sede legale in Via Alberico Albricci n. 10 – 20122 MILANO nella persona di _____

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n.14/R e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per la realizzazione di attraversamento con tubazione rete gas metano interrata nella piattaforma stradale del ponte della S.P. 439 (rif. C.T. al Fog. 3 nn. 791-941) sul Rio Chiappino nel comune di Camerana (CN) come indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza ed agli atti del Settore.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.

ai soli fini idraulici, l'opera dovrà essere realizzata secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza subordinatamente all'osservanza delle condizioni di cui alla D.D. n. _____ del _____ di autorizzazione idraulica ed

approvazione dello schema del presente atto.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni diciannove** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2040**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i.. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere

all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro 191,00 (centonovantuno/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 382,00 (trecentottantadue/00)**. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 6 – Fidejussione. *(alternativa all'art. 6 precedente)*

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una fidejussione bancaria o assicurativa pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 382,00 (trecentottantadue/00)**. La fidejussione sarà svincolata su richiesta

dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art 7 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in Via Alberico Albricci n. 10 – 20122 MILANO

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Graziano VOLPE)